

Estratto

Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria LM-85bis

- Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2026/2027
- Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze della Formazione

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è pubblicato sul sito *web* del Dipartimento.

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente estratto è predisposto in coerenza con la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione nella seduta del 17 dicembre 2025.

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	1
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso	2
Art. 4.	Modalità di ammissione	2
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio.....	6
Art. 6.	Organizzazione della didattica	11
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	17
Art. 8.	Piano di studio.....	17
Art. 9.	Mobilità internazionale	18
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale	19
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale	19
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative	23
Art. 13.	Altre fonti normative	23
Art. 14.	Validità	23

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

OMISSIS

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Le conoscenze richieste rientrano in quelle acquisite dagli studenti al termine della Scuola secondaria di secondo grado. Tali conoscenze saranno verificate con apposita prova di ammissione; nel caso in cui la verifica non sia positiva, saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso.

Art. 4. Modalità di ammissione

Il Corso è a numero programmato, con prova di accesso obbligatoria, come da D.M. 249/2010, che verte su conoscenze e competenze nelle seguenti aree: cultura generale, cultura letteraria storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica.

La prova si considera insufficiente qualora il punteggio riportato sia inferiore a 55/80.

Il numero del contingente annuale degli ammessi al Corso, i tempi, le modalità e i contenuti della prova sono disciplinati annualmente dal Ministero.

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l'indicazione dei posti disponibili, dei posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Coloro che, pur superando la prova di accesso, ottengono un punteggio inferiore al 55% del punteggio massimo complessivo e/o al 50% del punteggio massimo previsto per ciascuna area sono tenuti ad assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) relativi alle conoscenze e competenze dell'area nella quale siano state rilevate lacune (cultura generale, cultura letteraria storico-sociale e geografica, cultura matematico-scientifica).

Le attività per l'acquisizione degli obblighi formativi aggiuntivi, che devono essere colmati durante il primo anno di corso, sono organizzate dal Servizio tutorato didattico istituito dal Dipartimento. Sono previste attività che si svolgeranno sia in presenza sia online, al fine di consentire lo svolgimento della prova finale, necessaria per l'assolvimento degli obblighi formativi. Le attività in presenza, le esercitazioni online e la prova finale riguarderanno in particolare l'approfondimento delle aree di competenza indicate nel bando di ammissione e rilevate mediante la prova d'accesso. In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso da parte degli studenti, il Servizio tutorato didattico predispone uno specifico percorso di recupero volto all'assolvimento dei predetti obblighi formativi, anche con la collaborazione dei docenti del Corso di Laurea.

CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

Con l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2022 n. 33 e l'emanazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca del decreto attuativo n. 930 del 29/07/2022, a partire dall'a.a. 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e/o laurea magistrale e/o post lauream/specializzazione/dottorato. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative; inoltre, nel caso uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Pertanto, come disposto dalla Legge 33/2022, del D.M. 930/2022 e tenuto conto dell'art.5 del Regolamento Carriera di Ateneo, sulla base dell'istruttoria effettuata, vanno considerate le seguenti indicazioni di massima:

- agli studenti iscritti ai CdL classe L-19 del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre (Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia, Scienze dell'Educazione per educatori e formatori e Scienze dell'Educazione prevalentemente a distanza) non è consentita la contemporanea iscrizione al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria poiché non si differenziano per i due terzi;
- agli studenti iscritti al CdL in Servizio sociale e Sociologia classi L-39 e L-40 del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre, è consentita la contemporanea iscrizione al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria poiché si differenziano per i due terzi;
- agli studenti delle lauree magistrali del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre (Scienze pedagogiche e scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-85 e LM 57, E-Learning e media education LM93 e Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali - indirizzo EPCM LM-50), non è consentita la contemporanea iscrizione al CdLM a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria poiché non si differenziano per i due terzi;
- per gli studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma Tre iscritti al CdL Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali (indirizzo MAPSS LM 87) si richiede una valutazione specifica del piano di studi da parte della Commissione valutazioni carriere del CdS.

Per tutti gli altri casi di contemporanea iscrizione non sopra specificati di studenti iscritti presso altri Dipartimenti o altri Atenei, la Commissione Titoli Pregressi di SFP effettuerà – su esplicita richiesta dello studente – una valutazione specifica sui singoli casi in applicazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, considerando esclusivamente il numero degli insegnamenti previsti dal piano di studi. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

Gli studenti devono dichiarare la volontà di iscriversi contemporaneamente a un secondo corso di studio e sono tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti necessari alla contemporanea iscrizione all'atto dell'immatricolazione e annualmente nel corso degli studi.

È possibile presentare istanza di riconoscimento crediti acquisiti nel corso di una delle due carriere contemporaneamente attive ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda all'art. 5 del Regolamento Carriera di Ateneo e all'art. 5 del Regolamento didattico di Ateneo nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro Ateneo, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio. Il riconoscimento dei CFU è un diritto di cui ci si avvale solo facendone domanda. La richiesta di riconoscimento di crediti relativi a precedenti carriere universitarie, quindi acquisiti prima dell'iscrizione al CdLMCU, deve essere presentata esclusivamente al momento dell'iscrizione alla prova di ammissione, seguendo le modalità indicate nel bando di ammissione al Corso di Laurea.

Per l'ammissione agli anni successivi al 1° è richiesto il seguente numero di CFU relativi a esami completamente convalidati (per i quali non è necessaria l'integrazione):

- ammissione al 2° anno, minimo 30 CFU;
- ammissione al 3° anno, minimo 90 CFU;
- ammissione al 4° anno, minimo 150 CFU;
- ammissione al 5° anno, minimo 210 CFU.

Salve diverse disposizioni ministeriali, la prova di accesso al Corso di laurea è obbligatoria anche per i passaggi da altri corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Formazione e dell'Ateneo, per i trasferimenti da altri corsi di laurea di altri atenei e per i reintegri.

CRITERI DI RICONOSCIMENTO

Di seguito sono presentati i criteri di riconoscimento dei CFU relativi al passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, al trasferimento da altro Ateneo, all'abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse, anche presso università estere.

Titoli validi

Ai fini del riconoscimento delle attività formative sono *validi* i diplomi di laurea, i diplomi di laurea magistrale, i diplomi di laurea di vecchio ordinamento, i corsi singoli universitari e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002.

I titoli Universitari *post lauream* (Master) possono essere riconosciuti solo per insegnamenti che riportano Voto e CFU (in caso contrario sono riconosciuti esclusivamente tra le attività a scelta dello studente), fino ad un massimo di 48 CFU.

Sono esclusi dal riconoscimento i corsi abilitanti, i corsi di perfezionamento, tutti i percorsi di formazione docenti, i corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno, i titoli non rilasciati da struttura universitaria o ente equiparato e, infine, il Corso intensivo per educatore professionale socio-pedagogico 60 CFU.

Criteri di riconoscimento

a) Esami

Per il riconoscimento degli esami della carriera pregressa si applicano i seguenti criteri:

- corrispondenza dei settori scientifici disciplinari e denominazione degli insegnamenti coerente con la tabella 1, D.M. 249/2010;
- nel caso di percorsi universitari di vecchi ordinamenti che non prevedevano l'assegnazione di CFU per i singoli insegnamenti, gli esami semestrali corrispondono a 4 CFU, quelli annuali

corrispondono a 8 CFU;

- nel caso di riconoscimento di un esame pregresso senza voto (con sola idoneità) al posto di un esame con voto nell'offerta formativa di SFP, il voto assegnato è quello minimo (18/30);
- gli esami pregressi già convalidati in carriere precedenti non verranno considerati;
- gli esami pregressi convalidati a seguito della valutazione si computano ai fini della media per il conseguimento titolo;
- in caso di parziale riconoscimento dei CFU lo studente dovrà integrare i CFU mancanti seguendo un programma d'esame commisurato al numero di CFU da sostenere, all'interno del programma completo stabilito dal docente titolare dell'insegnamento e pubblicato su GOMP.

b) Laboratori e Tirocinio

Laboratori e tirocinio presenti nell'Offerta Formativa sono obbligatori, pertanto non possono essere riconosciuti;

c) Competenze linguistiche

Le competenze linguistiche (relative alla lingua inglese come da D.M.) vengono riconosciute dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e non rientrano nel computo dei crediti per l'ammissione all'anno di corso;

d) Anno di ammissione

- lo studente ammesso ad anni successivi al primo segue l'Offerta Formativa relativa alla coorte dell'anno di Corso al quale è ammesso.
- I laureati in Scienze della Formazione Primaria quadriennale del vecchio ordinamento vengono ammessi al quinto anno di corso con il conseguente riconoscimento di 240 CFU. L'ammissione è comunque subordinata al superamento della prova di ammissione.

Trasferimento da SFP di altro Ateneo

Coloro che provengono dal corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria di altri atenei sono esonerati dalla prova di accesso.

Il numero massimo degli ammessi per trasferimento da altro CdLMCU in Scienze della Formazione Primaria è definito annualmente nel Bando di ammissione.

Ai fini del trasferimento verrà redatta una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri:

- numero cfu acquisiti;
- a parità di cfu acquisiti prevale il candidato con la media (ponderata) degli esami di profitto più alta;
- in caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.

Saranno riconosciuti, esclusivamente esami, laboratori e tirocinio:

- sostenuti e/o convalidati nel percorso formativo di Scienze della Formazione Primaria, dichiarati da autocertificazione;
- verbalizzati entro la data di scadenza di presentazione della domanda di trasferimento.

Coloro che ottengono una posizione utile in graduatoria potranno iscriversi in base a CFU dichiarati nell'autodichiarazione ed esattamente al:

- 2° anno minimo 30 CFU
- 3° anno minimo 90 CFU
- 4° anno minimo 150CFU

Coloro che non raggiungono i 30 CFU saranno ammessi al 1° anno.

Non è consentito il trasferimento al 5° anno.

Ammissione al 3° anno per i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'Art. 9, comma 1 del D.M. n.378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al 3° anno del CdLMCU in Scienze della formazione Primaria, classe LM-85bis.

Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia

Per quanto concerne reintegri a seguito di decadenza o rinuncia si fa riferimento [Regolamento Carriera](#) studenti (Art. 21). Si precisa che non è possibile il reintegro di studentesse e studenti decaduti nell'ordinamento quadriennale. Pertanto, per poter accedere a SFP è necessario superare la prova di ammissione SFP.

Integrazioni ed esami anni precedenti

Le integrazioni degli esami parzialmente convalidati devono essere sostenute nell'anno di programmazione dell'insegnamento (a partire dal primo appello utile dell'a.a. in corso, rispettando la semestralità o l'annualità dell'insegnamento), tenendo conto delle propedeuticità e delle modalità di anticipazione previste dal presente Regolamento.

Il voto finale dell'insegnamento integrato corrisponderà alla media ponderata del voto dell'insegnamento convalidato e dell'integrazione.

Gli studenti con carriera pregressa, ammessi ad anni successivi al I, possono fin dalla prima sessione di esame utile sostenere esami degli anni precedenti, anche se annuali.

Norme finali

I criteri espressi nel presente Regolamento si applicano agli iscritti al CdLMCU a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria a partire dall'a.a. 2026/2027.

In caso di rilievi lo studente può rivolgersi alla Commissione Titoli Pregressi (composta da docenti e nominata dal Collegio Didattico), tramite mail (riconoscimenti.primaria@uniroma3.it).

CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE EXTRA-UNIVERSITARIE E UNIVERSITARIE

Il Collegio didattico del Corso può riconoscere come Crediti Formativi Universitari (CFU) le competenze professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università. Il numero massimo di CFU che possono essere riconosciuti ad ogni studente è stabilito dalla normativa vigente in materia. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze possedute dallo studente stesso.

Il Collegio didattico del Corso approva in un apposito documento i criteri sulla base dei quali sono riconosciute, per un massimo di 48 CFU, le competenze extra-universitarie inerenti gli obiettivi formativi del Corso. Si precisa ulteriormente che: (a) il riconoscimento delle competenze extra-universitarie avviene a seguito della presentazione della richiesta da parte dello studente, corredata dalla documentazione necessaria; (b) detto riconoscimento viene effettuato dalla Commissione nominata dal Collegio didattico del Corso di cui all'Art. 8, integrata da un Tutor di tirocinio; (c) i CFU da riconoscere e quelli da svolgere sono determinati sulla base di apposite tabelle, che tengono conto delle diverse annualità di immatricolazione in rapporto sia al passaggio dal vecchio a nuovo

ordinamento del corso di laurea, sia della prima attivazione del V anno di corso avvenuta nell'a.a. 2015/2016, a completamento del percorso magistrale quinquennale a ciclo unico iniziato nell'a.a. 2011/2012.

Condizioni di diritto

Il riconoscimento delle competenze extra-universitarie per un massimo di 48 crediti formativi universitari - come da L. 240/2010 - è un diritto di cui lo studente iscritto al CdLMCU in Scienze della Formazione Primaria si può avvalere solo facendone richiesta, con le seguenti modalità:

- per il riconoscimento delle attività di tirocinio presentando la domanda annualmente, a partire dal secondo anno di corso, utilizzando il “Modulo A” pubblicato sul sito del Corso;
- per il riconoscimento delle attività a scelta dello studente presentando la domanda esclusivamente al V anno di corso, utilizzando il “Modulo B” pubblicato sul sito del Corso.

Titoli validi per il riconoscimento dei CFU

Per le attività di tirocinio (Modulo A)

I contratti a tempo determinato e indeterminato per un servizio continuativo di almeno 180 giorni e 6 ore settimanali ad anno scolastico, corrispondente all'anno accademico di svolgimento di tirocinio, unicamente per attività di insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria statale e paritaria (per un massimo di 12 CFU durante l'intero percorso universitario quinquennale).

Per le paritarie il servizio viene riconosciuto se il contratto di assunzione fa esplicito riferimento a: Contratto FISM – Area del personale educativo e docente per i servizi all'infanzia, LIVELLO 6; Contratto AGIDAE – Area seconda (servizi formativi e educativi), LIVELLO 4; Contratto ANINSEI – Area seconda, servizi di istruzione, di formazione e educazione, LIVELLO 4 e 5.

Per le attività a scelta dello studente (Modulo B)

- **Riconoscimento di attività extra-universitarie**
 - 1. Contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi consecutivi per tipologie professionali congruenti con gli obiettivi dell'ordinamento didattico (convalida fino a 4 CFU).**

Il contratto di lavoro non deve essere inferiore a 12 mesi consecutivi per tipologie professionali diverse dalla docenza nella scuola dell'infanzia o primaria, ma congruenti con gli obiettivi dell'Ordinamento Didattico (convalidabili solo una volta fino a 4 CFU per le attività a scelta dello studente).

Le attività che si possono riconoscere devono essere svolte presso istituti scolastici, asili nido, biblioteche con settore ragazzi, ludoteche, librerie per ragazzi, centri ricreativi, centri estivi, centri/istituzioni culturali e museali rivolti all'infanzia.

- 2. Attività di docenza (nell'ultimo triennio) per periodi inferiori a 12 mesi ma di durata minima complessiva di 3 mesi (convalida fino a 4 CFU).**
- 3. Conoscenze e competenze extra-universitarie certificate e acquisite svolgendo attività per almeno 200 ore (convalida fino a 4 CFU).**

Conoscenze e competenze extra-universitarie certificate (stage, servizio civile, corsi specialistici, etc.) devono essere congruenti con gli obiettivi dell'Ordinamento Didattico (convalidabili fino a 4 CFU per le attività a scelta dello studente). Le attività o i titoli che ne hanno permesso l'acquisizione devono essere:

- di un numero di ore complessive non inferiore a 200

- svolte/rilasciati entro i quattro anni precedenti la richiesta
- certificate da enti pubblici, paritari o legalmente riconosciuti
- essere svolte presso istituti scolastici, asili nido, biblioteche con settore ragazzi, ludoteche, librerie per ragazzi, centri ricreativi, centri estivi, centri/istituzioni culturali e museali rivolti all'infanzia, etc.

• **Riconoscimento di attività universitarie (convalida fino a 8 CFU)**

1. esami sostenuti nell'ambito di Astre
2. corsi singoli

Attività di Tirocinio diretto e indiretto riconosciute e da svolgere

Anno di Corso	CFU in O.F.	CFU Conv.li	CFU da Svolgere	Attività da svolgere
II	3	2	1	25 ore di tirocinio indiretto
III	5	2	3	25 ore di tirocinio indiretto 40 ore di tirocinio diretto 10 ore di autoformazione
IV	7	4	3	25 ore di tirocinio indiretto 40 ore di tirocinio diretto 10 ore di autoformazione
V	9	4	5	25 ore di tirocinio indiretto 80 ore di tirocinio diretto 20 ore di autoformazione
Totale	24	12	12	300 ore di attività

Per quel che concerne il *Regolamento attività di Tirocinio per studenti in Erasmus*, cfr. Art. 9.

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Sono riconosciute, per un massimo di 10 CFU, le competenze linguistiche relative alla lingua inglese acquisite dallo studente in un corso universitario o al di fuori di un percorso universitario, a condizione che siano riconosciute dagli Enti certificatori ufficiali e siano documentate. Il riconoscimento è a cura del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), a cui lo studente deve fare domanda di riconoscimento seguendo le modalità indicate dal CLA ([Riconoscimento certificazioni esterne - Centro Linguistico di Ateneo \(CLA\)](#)).

Scuole (centri regionali di formazione, ecc.) con patrocini regionali o ministeriali non sono Enti certificatori. Esami universitari di lingua inglese o idoneità di lingua inglese devono avere la certificazione di livello, esclusi gli esami di lingua di una laurea in Lingue straniere in cui la lingua inglese è stata almeno lingua triennale. I diplomi di Scuola secondaria superiore, Liceo linguistico compreso, non sono certificazioni idonee.

Agli studenti in possesso di una laurea in lingue straniere con specializzazione in lingua inglese è riconosciuto il livello B2, corrispondente ai laboratori di lingua inglese dal I al IV anno di corso e l'idoneità di lingua inglese B2, per complessivi 10 CFU.

I CFU riconosciuti per le competenze linguistiche (relative alla lingua inglese come da D.M.) non rientrano nel computo dei crediti utili alla definizione dell'anno di ammissione al Corso.

Le competenze linguistiche relative a lingue diverse dall'inglese sono eventualmente riconoscibili come competenze extra-universitarie o crediti universitari per gli 8 CFU a scelta dello studente.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 8. Piano di studio

OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale

OMISSIS

Art.10 Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art.11 Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12 Valutazione della qualità delle attività formative

OMISSIS

Art. 13 Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 14 Validità

OMISSIS

Allegato 1

Attività formative previste per il corso di studio.
(Offerta didattica programmata 2026/2027).

Allegato 2

Attività formative erogate per il presente anno accademico.
(Offerta didattica erogata 2026/2027).

Allegato 3

Dichiarazione di originalità della tesi di laurea
(da inserire nel file della tesi).